

Parere del Comitato economico e sociale europeo «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe»

COM(2012) 548 final — 2012/0261 (COD)

(2013/C 76/10)

Relatore: SEARS

Il Consiglio, in data 15 ottobre 2012, e il Parlamento europeo, in data 22 ottobre 2012, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

COM(2012) 548 final – 2012/0261 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 gennaio 2013.

Alla sua 486^a sessione plenaria, dei giorni 16 e 17 gennaio 2013 (seduta del 16 gennaio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 130 voti favorevoli, 1 voto contrario e 7 astensioni.

1. Sintesi e raccomandazioni

1.1 La proposta in esame è stata elaborata per rimediare a determinate lacune individuate nella legislazione dell'UE in vigore per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo del commercio di anidride acetica tra imprese nell'Unione. Tale sostanza chimica ha numerose applicazioni legittime ed essenziali, ma è soggetta a essere utilizzata, generalmente in Afghanistan, per la produzione illecita di eroina a partire dalla morfina. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) riconosce la necessità delle modifiche introdotte attraverso tale regolamento e sostiene decisamente la proposta.

1.2 Il Comitato è inoltre favorevole alla proposta di istituire un registro europeo degli operatori e utilizzatori finali in possesso di una licenza, e di migliorare la raccolta dei resoconti degli Stati membri su sequestri e intercettazioni di spedizioni di tutti i precursori di droghe classificati e non classificati.

1.3 L'inserimento degli utilizzatori, come categoria a parte rispetto agli operatori, nelle disposizioni in materia di registrazione richiede un serie di definizioni nuove o rivedute; si rilevano inoltre problemi minori e vengono avanzate raccomandazioni. Occorrerebbe informare esaurientemente gli utilizzatori finali dell'obiettivo della registrazione e dei vantaggi che ne derivano. Le autorità competenti dovrebbero avere diritto di accesso ai locali destinati all'esercizio dell'attività degli utilizzatori finali alle stesse condizioni attualmente previste nel caso degli operatori.

1.4 Il Comitato riconosce che la nuova proposta sarà efficace solo se sarà oggetto di un'adeguata comunicazione e se non comporterà oneri finanziari aggiuntivi superflui per i soggetti

coinvolti. Accoglie quindi con grande favore la proposta di esonerare le microimprese dal pagamento degli oneri di registrazione.

1.5 Il Comitato osserva infine che le parti in causa in Europa hanno pienamente accolto i requisiti imposti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope, e in particolare dal suo articolo 12, in materia di collaborazione per realizzare gli obiettivi perseguiti. Ciò ha condotto a buoni risultati nella cooperazione con altri soggetti, dentro e fuori dell'UE, in materia di lotta alla criminalità, tutela della salute dei cittadini, garanzia del commercio lecito e salvaguardia della reputazione delle organizzazioni e delle imprese interessate. Le procedure seguite, il grado di rispetto e fiducia reciproci che si sono creati e lo stile e il contenuto della comunicazione rivolta ai soggetti interessati meritano riconoscimento come modelli di comportamento normativo e di conformità a livello dell'UE e ad ogni altro livello. È da sperare che le previste proposte per il controllo delle sostanze psicotrope e delle droghe sintetiche «di progettazione» nel quadro di politiche di sanità pubblica forti, ben mirate e basate su dati di fatto, rivolte in particolare alla prevenzione a livello dell'UE e nazionale, seguiranno un modello analogo. Il CESE auspica di poter contribuire a tali proposte a tempo debito.

2. Introduzione

2.1 I precursori di droghe sono sostanze prodotte, commercializzate e utilizzate in tutto il mondo in una varietà di processi legittimi ed essenziali, ma che possono essere dirottati verso la produzione illegale di stupefacenti quali la cocaina, l'eroina, l'ecstasy e le metamfetamine. Da molto tempo si ritiene essenziale intervenire per controllare il commercio di queste sostanze, che sono necessarie per le loro proprietà fisiche, ad esempio come solventi per estrarre principi attivi da materie prime vegetali, o come agenti chimici in grado di modificare la natura e l'efficacia delle droghe che ne risultano.

2.2 Il quadro di azione internazionale è fornito dalla menzionata Convenzione delle Nazioni Unite del 1988. L'articolo 12 di tale convenzione sottolinea che la cooperazione tra autorità di regolamentazione e imprese è essenziale per realizzare i risultati auspicati.

2.3 Contenere il dirottamento verso usi illegali dei precursori delle droghe è un obiettivo importante sia della strategia dell'UE in materia di droga (2005-2012) che del piano di azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2009-2012). Il quadro giuridico per il commercio interno è fornito attualmente dal regolamento (CE) n. 273/2004, di competenza della direzione generale per le imprese e l'industria (DG ENTR), mentre per il commercio esterno l'atto giuridico di riferimento è il regolamento del Consiglio (CE) n. 111/2005, di competenza della DG della Fiscalità e dell'unione doganale (DG TAXUD). Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, modificato dai regolamenti (CE) n. 297/2009 e (UE) n. 225/2011, fornisce alle autorità competenti e agli operatori economici le modalità dettagliate di applicazione.

2.4 A norma dei suddetti regolamenti, gli Stati membri rilevano e riferiscono le quantità di determinate sostanze classificate (vale a dire specificamente oggetto di sorveglianza e controllo) e non classificate (ossia controllate su base volontaria) che sono state sequestrate (prima dell'inizio della consegna) o intercettate (durante o dopo la consegna). Tali quantità possono poi essere rapportate alle quantità totali di dette sostanze che vengono sequestrate o intercettate su scala mondiale. Un aumento inatteso delle quantità registrate, o cambiamenti nella frequenza e nella distribuzione dei sequestri e delle intercettazioni, possono essere dovuti a un miglioramento della sorveglianza, ma anche a una maggiore pressione su un determinato mercato per ragioni illecite, possibilmente a causa di una debolezza reale o percepita dei controlli locali.

2.5 I dati consolidati per il 2008 mostrano rispetto al 2007 un aumento di sette volte delle quantità registrate per uno specifico precursore, l'anidride acetica, usata per convertire la morfina (derivata dall'oppio) in eroina. Le 241 tonnellate di tale sostanza sequestrate nell'UE rappresentano oltre il 75 % dei sequestri complessivi mondiali. Ciò ha causato critiche ripetute da parte dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti delle Nazioni Unite. La relazione della Commissione COM(2009) 709 final, in merito alla valutazione e al funzionamento della legislazione in materia, giunge alla conclusione che, sebbene i risultati siano in genere soddisfacenti, ci sono taluni punti deboli. Il documento avanza una serie di raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo delle vendite di anidride acetica nell'UE.

2.6 In tale processo, la Commissione e tutte le altre parti in causa hanno riconosciuto che l'anidride acetica svolge un ruolo

essenziale in quanto agente alchilante nella sintesi di un gran numero di materiali rivestiti, pellicole, materie plastiche, farmaci (come l'aspirina) e altri prodotti di consumo. Stando alle informazioni disponibili, la maggior parte della produzione globale (attualmente pari a circa un milione di tonnellate all'anno) viene utilizzata dai produttori stessi all'interno delle rispettive aziende, mentre una piccola quota, pari a meno di un terzo del totale, viene rivenduta a utilizzatori finali terzi. Si ritiene che la quantità utilizzata in maniera illegale, principalmente in Afghanistan, sia compresa tra 380 e 570 tonnellate all'anno. Attraverso di essa vengono prodotte circa 380 tonnellate di eroina afghana, 70 delle quali destinate a consumatori di droga in Europa. Al prezzo finale stimato di 40 EUR al grammo in Europa, ciò equivale ad un volume di affari illeciti pari a circa 3 miliardi di euro all'anno. Il valore di mercato dell'anidride acetica richiesta è minimo rispetto a quest'ultima cifra, nonché al valore delle vendite legali o al costo della perdita di reputazioni personali o aziendali dovuta al dirottamento della sostanza verso usi illeciti. Il programma globale dell'industria chimica denominato *Responsible Care* contribuisce a garantire che tali aspetti siano compresi dagli operatori legali che entrano nel mercato per la prima volta.

2.7 Viene inoltre riconosciuto che, anche se tutti i tentativi di dirottare la sostanza verso usi illeciti fossero efficacemente prevenuti in Europa, tali tentativi avverrebbero comunque in altre zone del mondo. Come spiegato più sopra, i profitti dei fabbricanti di droga sono semplicemente troppo elevati. Tuttavia l'esecuzione di controlli rimane perfettamente giustificata, e in più offre un modello che altri possono seguire. A condizione che tali controlli siano considerati efficaci rispetto ai costi, essi sono pienamente sostenuti dai settori industriali coinvolti, affinché il loro legittimo commercio all'interno dell'UE possa proseguire.

2.8 In considerazione della situazione descritta più in alto, la Commissione ha considerato una serie di approcci alternativi, illustrati nella valutazione di impatto, e ha consultato gli organismi rappresentativi dei settori coinvolti, in primo luogo il Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CE-FIC) per i produttori («operatori») e alcuni importanti utilizzatori finali, e la Federazione europea dei distributori di prodotti chimici (FECC) per i distributori e gli utilizzatori finali di minori dimensioni, nonché rappresentanti degli Stati membri che saranno incaricati di attuare le proposte. Vi è stato un consenso generale sul fatto che la proposta attuale costituisce l'opzione preferibile.

3. Sintesi della proposta della Commissione

3.1 La proposta della Commissione estende agli utilizzatori finali di anidride acetica, vale a dire le imprese che l'acquistano per le proprie utilizzazioni o i propri processi nell'UE, gli obblighi di registrazione già in vigore per produttori, distributori e commercianti di tale sostanza.

3.2 L'obiettivo è contenere ulteriormente i dirottamenti di anidride acetica tentati o perpetrati nell'UE, per ridurre l'uso illecito di tale sostanza al di fuori dell'UE e per creare una maggiore certezza giuridica per le imprese che operano legalmente sul territorio dell'Unione europea.

3.3 L'attuale categoria 2 in cui il regolamento (CE) n. 273/2004 classifica alcune sostanze viene pertanto divisa in due sottocategorie: 2A per l'anidride acetica e 2B per quattro altre sostanze chimiche non interessate dalle modifiche in esame. Le definizioni della categoria 1, comprendente specialità chimiche prodotte in quantità minori, che sono soggette a controlli ancora più rigorosi in quanto precursori essenziali, altamente sensibili, di droghe, e della categoria 3, riguardante sostanze chimiche amorfe multiuso, rimangono invariate.

3.4 La proposta prevede inoltre la costituzione di una banca dati europea dei precursori di droghe, allo scopo di garantire un'efficiente raccolta di informazioni sui sequestri e le intercettazioni e di conservare un elenco degli operatori e degli utilizzatori che producono, commercializzano o usano legalmente i precursori di droghe.

3.5 La proposta inoltre chiarisce alcune definizioni preesistenti, esonera le microimprese dal pagamento dei costi di registrazione, modifica le vigenti regole sulla procedura di comitato in linea con le nuove disposizioni del Trattato di Lisbona e sopprime il requisito di una procedura formale di adozione nella preparazione di orientamenti. Essa chiarisce inoltre i diritti degli Stati membri per quanto riguarda l'adozione di misure ulteriori per ottenere informazioni ed eventualmente accedere ai locali destinati all'attività produttiva degli operatori in caso di ordini sospetti connessi a sostanze non registrate.

3.6 La proposta si basa sull'articolo 114 del TFUE e, almeno nella sua forma attuale, soddisfa i previsti requisiti di sussidiarietà e di proporzionalità.

3.7 Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e sarà interamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Esso prevede una fase transitoria della durata massima di 18 mesi per lo sviluppo, da parte delle autorità competenti, dei processi pertinenti e per la prima registrazione di alcuni utilizzatori finali. La procedura di registrazione è stata resa più rigorosa per tutti gli utenti e la registrazione può essere negata se le informazioni fornite alle autorità competenti sono giudicate inadeguate.

3.8 La proposta è accompagnata da un memorandum esplicativo e da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (valutazione di impatto). Viene inoltre fornita una sintesi della valutazione di impatto. Le pertinenti pagine Internet delle direzioni generali Imprese e industria (DG ENTR) e Tassazione e unione doganale (DG TAXUD) riassumono lo sviluppo della legislazione comunitaria sul monitoraggio e il controllo dei precursori di droghe nell'UE e tra questa e i paesi terzi e forniscono link a tutti i documenti, le parti in causa e le organizzazioni pertinenti.

3.9 Le relazioni della Commissione sui sequestri e le intercettazioni di precursori di droghe, elaborate in base a dati forniti dagli Stati membri relativi agli anni tra il 2006 e il 2010, illustrano la motivazione della proposta in esame e figurano nelle pagine Internet. In una presentazione del 16 ottobre 2012, destinata al gruppo di lavoro del Consiglio sull'unione doganale, la DG ENTR ha fornito ulteriori informazioni sul contesto. È stata anche fornita una copia degli orientamenti destinati agli operatori, pubblicati congiuntamente da DG ENTR e DG TAXUD e distribuita dalle autorità nazionali competenti esclusivamente alle imprese meritevoli di fiducia impegnate in transazioni lecite a lungo termine di sostanze classificate e non classificate.

3.10 Altri documenti, come il rapporto del 2011 dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti sui precursori e le sostanze chimiche utilizzate frequentemente nella produzione illecita di droghe e sostanze psicotrope, e il rapporto del 2012 del Dipartimento di Stato USA sulla strategia internazionale di controllo della droga – controllo delle sostanze chimiche, offrono punti di vista esterni più generali. Ad esempio, è ormai riconosciuto che in Afghanistan non c'è una domanda legale di anidride acetica, e che pertanto tutte le importazioni in tale paese sono illegali. Nel 2011 le forze della coalizione hanno sequestrato circa 20 tonnellate di tale sostanza, a fronte di importazioni molto superiori. Le principali fonti illecite, stando alle informazioni disponibili, sono la Cina, la Corea del Sud, l'Europa, gli Stati dell'Asia centrale e l'India. Si tratta evidentemente di un lavoro in corso, nel cui contesto rimangono essenziali una stretta cooperazione internazionale e una fiducia reciproca acquisita sul campo.

4. Osservazioni generali

4.1 Nel parere del 26 febbraio 2003⁽¹⁾ sul documento COM(2002) 494 final, il CESE ha sostenuto pienamente la proposta della Commissione circa i controlli sui precursori di droghe. Il documento finale, regolamento (CE) n. 273/2004 del febbraio 2004, tiene debito conto di ciò⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU C 95 del 23.4.2003, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

4.2 Il CESE sostiene inoltre decisamente gli sforzi volti a ridurre l'uso di droga dentro e fuori dell'UE, come risulta chiaramente dal parere del maggio 2012 sulla comunicazione della Commissione *Verso un'azione europea più incisiva nella lotta alla droga* ⁽³⁾, in cui sottolinea l'esigenza di mantenere un approccio equilibrato nei confronti sia dell'offerta che della domanda. Le riduzioni dell'offerta, che possono essere solo temporanee, devono essere coadiuvate da politiche dell'Unione e nazionali forti, ben mirate ed efficaci nel campo della sanità pubblica e in special modo della prevenzione (art. 168, par. 1, del TFUE). Saranno essenziali la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra Stati membri. Le politiche dovrebbero essere basate su dati e risultanze oggettive, piuttosto che viceversa.

4.3 Il CESE sostiene quindi fortemente la proposta in esame, volta a rafforzare il monitoraggio e il controllo del commercio di anidride acetica tra imprese nell'UE e ad applicare ulteriori misure per coadiuvare il monitoraggio e il controllo dei precursori di droghe in generale, in particolare attraverso la creazione di una banca dati europea sugli operatori e gli utilizzatori finali autorizzati o registrati e sulle informazioni fornite dagli Stati membri circa i sequestri e le intercettazioni di sostanze dirottate verso usi illegali, specificamente la produzione di stupefacenti e di sostanze psicotrope, generalmente in paesi terzi. Il dirottamento di piccole quantità di anidride acetica per la produzione di eroina costituisce un motivo di particolare preoccupazione.

4.4 Il CESE si congratula inoltre con la Commissione e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione della vigente legislazione, e nei successivi processi di revisione e di consultazione, per la cooperazione stretta e continua con gli Stati membri, le autorità di regolamentazione, gli organi addetti all'applicazione della legge, i produttori, i vettori e gli utilizzatori finali, a norma dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Ne sono risultate proposte mirate, informate e documentate, efficaci rispetto ai costi e oggetto di un chiaro sostegno, in grado quindi di essere pienamente applicate da tutte le parti in causa.

4.5 Tale cooperazione ha già condotto a una drastica riduzione delle quantità di precursori di droghe sequestrati o intercettati nell'UE, indicazione, si spera, del fatto che l'UE non è più considerata un obiettivo facile. Il monitoraggio su base volontaria di sostanze non classificate sembra essere stato particolarmente efficace. Nell'intervenire contro questi comportamenti criminali innovativi, persistenti e molto redditizi, è essenziale la flessibilità. In questo settore, quanto meno, ognuno ha lo stesso obiettivo, cosa che viene pienamente riconosciuta da tutte le parti in causa e che potrebbe forse servire da modello per una

legislazione unionale efficace rispetto ai costi in altri settori, con un impatto più ampio sulle imprese, i lavoratori e i consumatori.

4.6 La legislazione è efficace anche perché i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali interessati sono già impegnati - e hanno una certa esperienza - nell'applicazione di analoghi controlli sulle sostanze radioattive, gli agenti biologici, i prodotti chimici a duplice uso, le esportazioni assoggettate a un consenso preliminare informato e altro ancora. Presto entrerà in vigore una nuova disciplina sui precursori degli esplosivi. Occorre però lasciare invariato il modello generale di tali requisiti e limitare al minimo necessario l'elenco di sostanze soggette a registrazione o a licenza. L'attuale proposta ha pertanto buone possibilità di risultare efficace, per lo meno nei limiti del suo obiettivo, rigorosamente definito, di ridurre ulteriormente qualsiasi dirottamento verso impieghi illeciti dell'anidride acetica nel contesto del commercio lecito di tale sostanza sul territorio dell'UE. Ulteriori alternative, meno mirate o di più onerosa applicazione, avrebbero maggiori probabilità di fallire.

4.7 Il CESE concorda inoltre con la Commissione nel ritenere che la proposta in esame non abbia riflessi sulle condizioni operative dei settori produttivi coinvolti o sui diritti dei consumatori in generale, se non nella misura in cui costoro, a titolo individuale, sono favorevoli a una riduzione della disponibilità di eroina e di prodotti affini dentro o fuori dell'Europa. Purtroppo sarà difficile misurare se una siffatta riduzione si verifica realmente. La proposta, tuttavia, non dipende da questo equilibrio tra costi e benefici, e pertanto andrebbe applicata nella forma attuale e quanto più rapidamente possibile.

4.8 Infine il CESE intende contribuire a ulteriori iniziative dell'UE in questo campo, e invita pertanto la Commissione a varare quanto prima le nuove proposte in programma, in particolare in materia di sostanze psicotrope e di nuove droghe «di progettazione» puramente sintetiche, che stanno attualmente sostituendosi in modo costante alle droghe tradizionali quali l'eroina, oltre ad estendere il mercato complessivo.

5. Osservazioni specifiche

5.1 Il CESE osserva che adesso si può ravvisare una sovrapposizione tra le definizioni di «operatore» e di «utilizzatore», perché tutti gli operatori interessati saranno prima o poi «in possesso di sostanze classificate». Essendo evidentemente necessario distinguere le due figure, si potrebbero inserire le parole «non è un operatore ma» dopo «persona fisica o giuridica che» all'articolo 2, lettera h).

⁽³⁾ COM(2011) 689 final, parere del CESE: GU C 229 del 31.7.2012, pag. 85.

5.2 È inoltre importante stabilire che quanto sopra si riferisce specificamente a utilizzatori che hanno sede e sono attivi nell'UE. Le vendite e/o consegne a utenti al di fuori dell'UE sono oggetto di una legislazione a parte. Per garantire un corretto funzionamento del mercato interno, occorrerebbe anche che gli Stati membri chiarissero tra di loro dove occorra effettuare la registrazione in quanto operatore o utilizzatore, ad esempio nello Stato in cui ha sede l'operatore o utilizzatore o in quello in cui il prodotto (l'anidride acetica) viene immesso nel mercato.

5.3 L'obbligo di prima registrazione degli utilizzatori finali potrebbe condurre, nel breve periodo, a perturbazioni del commercio legale, che possono essere ridotte al minimo grazie a una comunicazione proattiva, nella fase transitoria di 18 mesi, da parte degli operatori e dei distributori, possibilmente sulla base di orientamenti chiari e opportunamente formulati emanati dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli attuali orientamenti destinati agli operatori offrono un ottimo esempio di questo tipo di comunicazione. Occorrerebbe mettere in chiaro, al momento della registrazione, gli obiettivi e i vantaggi di quest'ultima, in maniera che gli utilizzatori finali e gli operatori siano consapevoli della possibilità e del rischio di un dirottamento della sostanza verso usi illeciti e possano pertanto contribuire meglio a ridurli al minimo. Le autorità competenti dovrebbero avere le stesse possibilità di accesso ai locali destinati alla produzione sia degli utilizzatori finali che degli operatori.

5.4 Il CESE è favorevole alla proposta della Commissione di esonerare le microimprese dal pagamento degli oneri di registrazione, poiché è essenziale non soltanto che il commercio legale prosegua (per il bene delle microimprese e di coloro che vi lavorano), ma anche che i controlli siano capiti e applicati nella misura più ampia possibile. Dato che le quantità richieste per utilizzazioni illegali sono relativamente modeste, i piccoli utilizzatori sono probabilmente i più esposti al rischio connesso a offerte che ritengono di non potere rifiutare. Nell'interesse della conformità alla legislazione sarà pertanto essenziale

un'adeguata comunicazione in forma stampata ed elettronica, in tutte le lingue locali pertinenti.

5.5 Il CESE osserva che gli obblighi di rendicontazione e in generale di informazione in merito alle sostanze non registrate riflettono il loro carattere facoltativo, ossia gli Stati membri «possono» e non «devono» seguire le procedure proposte. Ovviamente questa situazione non è ideale ai fini della protezione del mercato interno, ma potrebbe essere preferibile all'aggiunta di altre sostanze all'elenco dei precursori prioritari già individuati. Occorrerebbe pertanto che tutte le parti in causa seguissero attentamente questa situazione.

5.6 Il CESE, infine, accoglie con favore la proposta relativa alla banca dati europea, e auspica fortemente che tale iniziativa venga portata avanti, a condizione che venga dotata di risorse adeguate per un aggiornamento a lungo termine e per l'uso di tutte le parti interessate, e che venga strutturata in modo da produrre risultati, senza limitarsi ad accumulare dati obsoleti o parziali. La qualità dei dati raccolti avrà un'importanza pari alla loro quantità. A tal fine sarà essenziale un sostegno continuo da parte degli organi preposti all'applicazione della legge degli Stati membri.

5.7 Ovviamente l'accesso ai dati deve essere limitato ai soggetti che praticano in maniera esclusiva e continua il commercio legale, verosimilmente gli stessi che figurano nella banca dati. Per tutelare il mercato interno e ridurre al minimo i costi, occorrerebbe armonizzare ove possibile i requisiti per l'inserimento di dati a carico degli operatori, dei distributori, dei commercianti, degli utilizzatori finali e degli Stati membri. Ciò non dovrebbe tuttavia entrare in conflitto con l'obiettivo primario della proposta, di individuare e limitare il dirottamento illegale di precursori di droghe e, possibilmente, di perseguire i responsabili.

Bruxelles, 16 gennaio 2013

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
